

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CFP TICINO MALPENSA
REGOLAMENTI INTERNI**

**REGOLAMENTO CON OBBLIGO NEGOZIALE PER
L'ADOZIONE DEL PIANO DI WELFARE**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 18/12/2025

Oggi 18/12/2025 in Somma Lombardo (VA), presso la sede di CFP TICINO MALPENSA Via Visconti di Modrone 12 è stato adottato il presente regolamento interno che integra il dettato del CCNL Funzioni Locali vigente. L'entrata in vigore è prevista per la data odierna.

CFP TICINO MALPENSA, rappresentata dal Legale Rappresentante pro tempore CERUTTI PAOLA, con il presente Regolamento che configura l'adempimento di un obbligo negoziale (superando, pertanto, la mera volontarietà e impegnandosi contrattualmente e formalmente nei confronti dei Lavoratori) stabilisce di dar corso ad un piano di welfare a favore delle seguenti categorie omogenee:

- tutti i Lavoratori impiegati in azienda alla data di adozione del regolamento ai quali venga applicato il CCNL Funzioni Locali.

Il presente regolamento con obbligo negoziale è un documento che, anche se unilateralmente predisposto dal Datore di Lavoro, è vincolante per tutta la durata temporale di seguito indicata. Pertanto, l'adozione di questo documento assume natura di impegno contrattuale e, come conseguenza, fonte di obbligo negoziale. Ne deriva altresì che, una volta che il Lavoratore abbia manifestato la volontà di usufruire dei benefit ivi indicati, si producono automaticamente diritti e obblighi a carico delle Parti.

Ciascun Lavoratore beneficiario, aderendo all'offerta di servizi acquista la titolarità di un diritto soggettivo al quale è correlato l'obbligo di adempiere da parte di CFP TICINO MALPENSA rispetto a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Il Sistema Welfare pensato da CFP TICINO MALPENSA si propone di individuare e soddisfare bisogni primari dei dipendenti e delle loro famiglie attraverso l'offerta di beni e servizi.

La finalità sperimentale del presente regolamento è quella di ampliare la tutela a favore dei dipendenti succitati e di migliorarne la fruibilità nella seguente area: sostegno al reddito, mediante l'erogazione di buoni spesa, rimborsi diretti (ove consentiti) e altri titoli analoghi.

Pertanto, entro il 15/01/2026, si stabilisce di stanziare l'importo complessivo di euro 600,00 (seicento/00) per ogni Lavoratore, da riproporzionare in caso di orario di lavoro part-time e/o di rapporto di lavoro inferiore all'anno.

CFP TICINO MALPENSA, in fase di prima applicazione del piano di welfare e del relativo pacchetto di beni, ha previsto la possibilità di accedere all'erogazione di buoni spesa.

La fruizione dei benefits avverrà entro il 31 dicembre 2026. Per i benefits non fruiti rientranti nelle previsioni della lettera f) del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR, i Lavoratori non possono ricevere, direttamente o indirettamente, alcuna somma di denaro né da CFP TICINO MALPENSA né da parte dell'erogatore del servizio, nemmeno a titolo di rimborso totale o parziale. Il suddetto importo è stanziato solo in costanza di rapporto, pertanto, in caso di recesso/interruzione (per qualsiasi motivazione) quanto non fruito non verrà in alcun modo monetizzato.

Tale importo è di natura onnicomprensiva e, pertanto, lo stesso non risulta utile ai fini della quantificazione dei istituti diretti, indiretti e differiti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, ex-festività, mensilità aggiuntive, lavoro straordinario, TFR).

Si precisa che tale regolamento è conforme alle disposizioni di seguito richiamate e alla normativa di riferimento:

- art. 51 D.P.R. n. 917/1986;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018;
- Agenzia delle Entrate - Risposta ad Interpello n. 10/E/2019.

Letto, approvato e sottoscritto in Somma Lombardo il ****/**/******

CFP TICINO MALPENSA
